

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Capo I requisiti per la concessione degli incentivi

Art. 1 oggetto

Art. 2 finalità

Art. 3 definizioni

Art. 4 beneficiari degli incentivi

Art. 5 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

Art. 6 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato

Art. 7 incentivi per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

Art. 8 spese ammissibili per gli incentivi di cui all'articolo 7

Art. 9 casi di esclusione dall'ammissibilità delle spese per gli incentivi di cui all'articolo 7

Art. 10 incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

Capo II ammontare degli incentivi

Art. 11 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5

Art. 12 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6

Art. 13 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 7

Art. 14 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 10

Art. 15 regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14

Capo III regimi di aiuto

Art. 16 regime di aiuto de minimis

Art. 17 cumulabilità degli incentivi

Capo IV disposizioni procedurali

Art. 18 riparto e utilizzo delle risorse

Art. 19 presentazione delle domande

Art. 20 disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6

Art. 21 disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 7

Art. 22 disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 10

Art. 23 disposizioni procedurali comuni

Art. 24 variazioni intervenute nel soggetto richiedente

Art. 25 revoca dei benefici

Art. 26 rendicontazione, monitoraggio e valutazione

Capo V disposizioni finali e transitorie

Art. 27 abrogazioni

Art. 28 disposizioni transitorie e di prima applicazione

Art. 29 entrata in vigore

capo I requisiti per la concessione degli incentivi

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 48 e 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la

concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro, anche al fine dell'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:

- a) ai sensi degli articoli 30, 32 e 48, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci – lavoratori in cooperative;
- b) in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato;
- c) ai sensi degli articoli 31 e 48, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/2005, per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese;
- d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato.

art. 2 finalità

1. Attraverso gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci – lavoratori in cooperative, la stabilizzazione occupazionale e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali da parte dei seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale:

- a) donne disoccupate;
- b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad almeno una delle seguenti categorie:
 - 1) disoccupati da almeno 12 mesi;
 - 2) disoccupati che siano anche invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ai sensi della normativa nazionale vigente in materia;
 - 3) donne disoccupate che hanno già compiuto il quarantesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;
 - 4) uomini disoccupati che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;
- c) soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad una delle seguenti categorie:
 - 1) donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età;
 - 2) uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età;
- d) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005:
 - 1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
 - 2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);
 - 3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
 - 4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
 - 5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;
- e) soggetti a rischio di disoccupazione: ai fini del presente regolamento sono tali:
 - 1) coloro che sono stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, ovvero di assoggettamento del datore di lavoro ad una delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 1, della

legge 223/1991, ovvero di cui all'articolo 7, comma 10 ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, con conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

2) coloro che sono stati sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga, qualora in sede di accordo sindacale siano stati previsti esuberi;

3) coloro che sono stati posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 148/1993;

f) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che siano stati sospesi dal lavoro, con ricorso al trattamento di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, ovvero posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 148/1993 per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro;

g) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: ai fini del presente regolamento sono tali i lavoratori che nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all'articolo 10 abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a diciotto mesi, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l'opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2010, n. 103, ovvero del Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166, o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:

- 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2) contratto di lavoro intermittente;
- 3) contratto di formazione e lavoro;
- 4) contratto di inserimento;
- 5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) contratto di lavoro a progetto;
- 7) contratto di lavoro interinale;
- 8) contratto di somministrazione di lavoro;
- 9) contratto di apprendistato.

art. 3 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227;

b) partecipazione prevalente: una partecipazione superiore al cinquanta per cento del capitale sociale di un'impresa.

c) anno solare: il periodo intercorrente tra l'1 gennaio e il 31 dicembre.

art. 4 beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d), i seguenti soggetti:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere

sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;

- d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;
- f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;
- g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;
- i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori esclusi dal campo di applicazione degli aiuti de minimis. Se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, quest'ultima non deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

3. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c):

- a) nell'ipotesi di creazione di nuove imprese, le imprese aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero di cui all'articolo 7, commi 5 e 6;
- b) nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese, i soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 9.

art. 5 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, che possiedono i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Per beneficiare degli incentivi previsti dal presente articolo, i soggetti da assumere appartengono, alla data di presentazione della domanda di contributo, ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f).

3. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni a tempo indeterminato soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato;
- c) rispettare i principi di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 92/2012;
- d) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
- e) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990);
- f) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

4. Possono beneficiare degli incentivi previsti dal presente regolamento gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 2 in qualità di soci lavoratori di cooperative.

5. Per essere ammissibili a incentivo, gli inserimenti lavorativi in cooperativa, di cui al comma 4, possiedono i seguenti requisiti:

- a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;
- b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

art. 6 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a sei mesi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, e riguardanti soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Le assunzioni di cui al comma 1 da parte del medesimo datore di lavoro riguardanti lo stesso lavoratore sono incentivabili per un numero massimo di due volte.
3. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni di cui al presente articolo soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3.

art. 7 incentivi per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

1. Per beneficiare degli incentivi per la creazione di nuove imprese, le imprese soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) essere state costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);
 - b) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);
 - c) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da titolari, soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), sono posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.
3. L'incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, lettera a), detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.
4. È ammissibile ad incentivo l'acquisto, effettuato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, da parte di soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), di una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).
5. Possono beneficiare degli incentivi per la creazione di nuove imprese anche le imprese costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
6. Le imprese di cui al comma 5 devono soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).
7. Con riferimento alle imprese di cui al comma 5 i requisiti di cui al comma 1, lettera b), sono posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.
8. L'incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 5, insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 5, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.
9. Possono beneficiare dell'incentivo di cui al comma 4 anche i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 5, che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).
10. Qualora la nuova impresa sia costituita da due soggetti dei quali solo uno appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), ovvero avente i requisiti di cui al comma 5, il contributo è concesso anche se la partecipazione detenuta dal lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), ovvero avente i requisiti di cui al comma 5, sia pari al 50 per cento del capitale sociale.

art. 8 spese ammissibili per gli incentivi di cui all'articolo 7

1. Per la concessione dell'incentivo previsto dall'articolo 7, comma 1, sono ammissibili esclusivamente le spese per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale e le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di *leasing*, di:
 - a) macchinari e attrezzature;
 - b) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
 - c) macchine per ufficio e programmi informatici;

- d) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;
 - e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), mezzi destinati al trasporto di cose o persone, qualora siano strettamente funzionali alla attività della impresa.
- 2.** Salvo quanto previsto dal comma 3, le spese di cui al comma 1 sono sostenute entro dodici mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:
- a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
 - b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
 - c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.
- 3.** Qualora ai fini dell'iscrizione dell'impresa nei Registri o negli Albi di cui al comma 2 sia richiesto dalla vigente normativa il possesso di alcuni dei beni di cui al comma 1, le relative spese possono essere sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione.
- 4.** Sono altresì ammissibili le spese per la costituzione dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico – amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione ovvero entro novanta giorni dall'iscrizione medesima, rispettivamente:
- a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
 - b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
 - c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.
- 5.** Qualora l'acquisto dei beni di cui al comma 1 avvenga con contratto di *leasing*, le relative spese sono ammissibili qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- a) previsione espressa dell'opzione di riscatto;
 - b) esercizio effettivo del riscatto da parte dell'utilizzatore entro il termine di cui al comma 2.
- 6.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, sono ammissibili a contributo le spese sostenute ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per la certificazione del rendiconto di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a), per un ammontare non superiore a 300 euro.
- 7.** Il soggetto beneficiario dell'incentivo previsto dall'articolo 7 ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per la durata di tre anni decorrenti dalla data di deposito del rendiconto di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a). Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

art. 9 casi di esclusione dall'ammissibilità delle spese per gli incentivi di cui all'articolo 7

- 1.** Le spese di cui all'articolo 8 non sono ammissibili nei seguenti casi:
- a) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - b) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:
 - 1) titolare, socio o amministratore dell'impresa richiedente;
 - 2) coniuge, parente o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori dell'impresa richiedente;
 - 3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi titolari, soci o amministratori dell'impresa richiedente;
 - 4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori dell'impresa richiedente;
 - c) spese finalizzate allo svolgimento di attività escluse dal campo di applicazione degli aiuti de minimis;
 - d) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie.

art. 10 incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

- 1.** Sono incentivabili i seguenti interventi:
- a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), ovvero stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 223/1991, i quali soddisfino i seguenti requisiti:
 - 1) essere in corso alla data di presentazione della domanda;
 - 2) scadere, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda;

b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, che sia in corso alla data di presentazione della domanda:

- 1) contratto di lavoro intermittente;
- 2) contratto di inserimento;
- 3) contratto di lavoro a progetto;
- 4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;

d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono ammissibili a incentivo a condizione che riguardino lavoratori che alla data di presentazione della domanda risultano avere una condizione occupazionale precaria.

3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.

4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a incentivo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al presente regolamento;
- b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;
- c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui ai commi 1, lettera b), numero 1);
- d) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.
- e) se rispettano i principi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c).

5. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, avevano già compiuto il trentaseiesimo anno di età e risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

6. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che alla data medesima sussistano tutti i seguenti requisiti:

- a) i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 5;
- b) i soggetti da stabilizzare non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;
- c) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4.

7. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, stavano realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio, a condizione che il tirocinio risulti conforme al decreto del Presidente della Regione 103/2010 ovvero al decreto del Presidente della Regione 166/2013, e che l'assunzione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

8. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che alla data medesima sussistano tutti i seguenti requisiti:

- a) i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base alla tipologia contrattuale di cui al comma 1, lettera a), nell'ambito dell'esecuzione di iniziative di lavoro di pubblica utilità;
- b) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4.

9. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti:

- a) alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 1;
- b) i soggetti da stabilizzare, al momento dell'assunzione con una delle tipologie contrattuali di cui alla lettera a),

- erano lavoratori aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) o f);
- c) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4.

capo II ammontare degli incentivi

art. 11 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5

1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l'incentivo è pari a:
 - a) euro 2.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), numeri 1) e 2), ed e);
 - b) euro 3.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4);
 - c) euro 5.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - d) euro 3.500 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f).
2. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi di cui al comma 1 sono elevati di 2.000 euro.

art. 12 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6

1. L'ammontare dell'incentivo è pari:
 - a) ad euro 2.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;
 - b) ad euro 4.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale.

art. 13 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 7

1. L'ammontare degli incentivi è determinato:
 - a) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 8, per un importo comunque non superiore a 15.000 euro;
 - b) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, nella misura del 50 per cento del valore della partecipazione prevalente acquistata, corrispondente alla minor somma fra il valore nominale della partecipazione e il prezzo di acquisto, per un importo comunque non superiore a 15.000 euro.
2. L'ammontare massimo dell'incentivo di cui al comma 1 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:
 - a) qualora la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);
 - b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) e da altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti appartenenti alle categorie medesime detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;
 - c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f).
3. L'ammontare massimo dell'incentivo di cui al comma 1 è elevato a 20.000 euro nell'ipotesi in cui la nuova impresa sia costituita da un soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9.
4. L'ammontare massimo dell'incentivo di cui al comma 1 è elevato a 35.000 euro nelle seguenti ipotesi:
 - a) qualora la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5;
 - b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 8, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, e da altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;
 - c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5.

art. 14 ammontare degli incentivi di cui all'articolo 10

1. L'ammontare degli incentivi, con riferimento a ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale, è pari ad euro 2.000 nelle ipotesi di cui all'articolo 10, commi 2 e 8.
2. L'importo di cui al comma 1 è elevato a:
 - a) euro 2.500 nelle ipotesi di cui all'articolo 10, commi 5, 6 e 7;
 - b) euro 3.000 nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 9;
 - c) euro 4.000 qualora la stabilizzazione riguardi soggetti aventi una condizione occupazionale precaria che siano anche donne che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età ovvero uomini che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.
3. Per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono elevati di 2.000 euro.

art. 15 regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14

1. I benefici previsti dalla normativa nazionale richiamati ai fini della determinazione dell'ammontare degli incentivi di cui al presente regolamento si considerano applicabili una volta emanate le relative disposizioni attuative da parte dei competenti organi nazionali. In sede di presentazione della domanda di incentivo, il soggetto richiedente indica espressamente i benefici previsti dalla normativa nazionale che ha già richiesto o intende richiedere per la medesima assunzione o stabilizzazione.
2. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di incentivo sia a tempo parziale, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.

capo III regimi di aiuto

art. 16 regime di aiuti de minimis

1. Gli incentivi di cui agli articoli 5, 6, 7 nell'ipotesi di creazione di nuove imprese, e 10 sono concessi in regime di aiuti de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti comunitari:
 - a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;
 - b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 193/6 del 25 luglio 2007;
 - c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337/35 del 21 dicembre 2007.
2. Non possono beneficiare degli incentivi a titolo di aiuti di importanza minore (de minimis) le imprese:
 - a) che versano in stato di difficoltà, secondo la definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
 - b) che operano nei settori, o svolgono le attività, esclusi dal campo di applicazione degli aiuti de minimis.
3. Alla fine del periodo di validità dei regolamenti comunitari di cui al comma 1, in scadenza il 31 dicembre 2013 o in data successiva qualora sia intervenuta la proroga del termine medesimo, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi agli aiuti de minimis che soddisfano le condizioni dei medesimi regolamenti

comunitari.

art. 17 cumulabilità degli incentivi

1. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.
2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento ovvero per i medesimi costi ammissibili.

capo IV disposizioni procedurali

art. 18 riparto e utilizzo delle risorse

1. Le risorse sono rese disponibili annualmente.
2. Il 100 per cento delle risorse è ripartito tra le Province in proporzione al numero dei disoccupati che, alla data del 30 settembre dell'anno precedente, risultano iscritti presso i Centri per l'impiego di ciascuna Provincia.
3. La Provincia concede gli incentivi di cui al presente regolamento esclusivamente nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.
4. Le domande di incentivo che risultano non finanziabili per esaurimento delle risorse relative all'anno di presentazione della domanda decadono e non possono essere in seguito soddisfatte con risorse rese disponibili nelle annualità successive.

art. 19 presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate alla Provincia competente.
2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende:
 - a) per gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro;
 - b) per gli incentivi di cui all'articolo 7 la Provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza.
3. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate a pena di inammissibilità dall'1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno.
4. Annualmente, il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 3 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 15 settembre.
5. La deliberazione di cui al comma 4 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

art. 20 disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6

1. Le domande di incentivo, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo e devono essere corredate da:
 - a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali di cui agli articoli 11, 12, 14 e 15;
 - b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
 - c) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'articolo 6, a tempo determinato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo

15, comma 2, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

3. In deroga al comma 1, qualora la nuova assunzione o il nuovo inserimento lavorativo sia effettuato in deroga all'articolo 2112 del codice civile in attuazione di un accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 428/1990 e riguardi un lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), la domanda di incentivo è presentata entro il termine perentorio di novanta giorni dall'assunzione o dall'inserimento lavorativo.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora la domanda sia presentata successivamente all'assunzione o all'inserimento lavorativo, la stessa è corredata dalla copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'articolo 6, a tempo determinato. Ai fini dell'erogazione la Provincia competente verifica e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare del contributo in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale.

art. 21 disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 7

1. Le domande di incentivo, a pena di inammissibilità, soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) essere presentate entro sei mesi dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:

- 1) per le imprese, nel Registro delle imprese;
- 2) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- 3) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

b) fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, essere presentate anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili;

c) essere corredate da:

- 1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j). Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere altresì prodotta un'ulteriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), della partecipazione prevalente nella nuova impresa;
- 2) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, delle spese sostenute.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, la domanda di incentivo, a pena di inammissibilità, è presentata anteriormente all'acquisto della partecipazione prevalente ed è corredata da:

- a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5;
- b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);
- c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell'impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla.

3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia verifica il permanere dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d). Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, l'acquisto della partecipazione prevalente è effettuato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo. La Provincia competente verifica l'intervenuta conclusione del contratto.

4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo:

- a) entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deposita presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute e quietanzate, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. La documentazione giustificativa delle spese di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, ha data non successiva al novantesimo

giorno decorrente dalla data dell'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative.

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, commi 4 e 9, i soggetti beneficiari depositano presso la Provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall'acquisto della partecipazione prevalente nell'impresa, la documentazione attestante l'acquisto medesimo.

5. Il rendiconto e la documentazione giustificativa di cui al comma 4 sono presentati ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000.

6. Il soggetto beneficiario trasmette annualmente alla Provincia competente una dichiarazione attestante il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 8, comma 7.

art. 22 disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 10

1. Le domande di incentivo, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente alla trasformazione, all'assunzione o all'inserimento lavorativo e sono corredate da:

a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali di cui agli articoli 14 e 15;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) la documentazione attestante la vigenza del contratto di apprendistato che si intende stabilizzare ovvero il soddisfacimento, da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione o del tirocinio che si intende stabilizzare, di tutti i requisiti di cui all'articolo 10, commi 2 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9;

d) la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore interessati, con la quale il primo si impegna a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a contributo di cui al presente regolamento ed il secondo dichiara la disponibilità ad accettare la trasformazione, l'assunzione o l'inserimento.

2. Ai fini dell'istruttoria, la Provincia può richiedere copia dei contratti idonei ad attestare il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

art. 23 disposizioni procedurali comuni

1. Le domande di incentivo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui agli articoli 20, 21 e 22, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

3. Il provvedimento di concessione per i contributi di cui all'articolo 16, comma 1, prevede espressamente che il contributo ha natura di aiuto de minimis ai sensi della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

4. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 20, comma 2, o 22, comma 3, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui all'articolo 21, comma 4.

5. I procedimenti di cui al presente regolamento si concludono entro un termine non superiore a novanta giorni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 24 variazioni intervenute nel soggetto richiedente

- 1.** Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, l'incentivo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto l'incentivo.
- 2.** Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.
- 3.** La domanda di cui al comma 2 è corredata, a pena di inammissibilità, da:
 - a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;
 - b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto l'incentivo;
 - c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto l'incentivo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.
- 4.** Qualora, successivamente alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all'articolo 7, l'impresa per la cui costituzione è stata presentata la domanda di incentivo sia interessata da trasformazione, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) la partecipazione prevalente nel capitale sociale del soggetto risultante dalla trasformazione deve essere posseduta dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che avevano presentato la domanda di incentivo relativa alla costituzione dell'impresa oggetto di trasformazione;
 - b) il soggetto derivante dalla trasformazione deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).
- 5.** Ai fini del comma 4, il soggetto risultante dalla trasformazione presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richiesto l'incentivo entro novanta giorni dall'iscrizione dell'impresa derivante dalla trasformazione nei Registri o negli Albi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a).
- 6.** La domanda di cui al comma 5 è corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 4.
- 7.** Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui ai commi 2 e 5, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione contiene altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

art. 25 revoca dei benefici

- 1.** Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 5 e 10:
 - a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nel termine perentorio di novanta giorni di cui agli articoli 20, comma 2, o 22, comma 3;
 - b) l'esito negativo della verifica di cui agli articoli 20, comma 2, o 22, comma 3.
- 2.** Comportano la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 5 e 10 i seguenti eventi, intervenuti dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento:
 - a) il licenziamento del lavoratore;
 - b) le dimissioni volontarie o il decesso del medesimo;
- 3.** Con riferimento agli eventi di cui al comma 2, lettere a), e b), il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:

- a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 60 per cento dell'ammontare dell'incentivo;
 - b) se l'evento si verifica decorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'incentivo;
 - c) se l'evento si verifica decorsi due anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi tre anni, nella misura del 15 per cento dell'ammontare dell'incentivo.
- 4.** In relazione agli incentivi di cui all'articolo 6:
- a) trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1;
 - b) il soggetto beneficiario provvede alla restituzione del 60 per cento dell'ammontare dell'incentivo se prima che siano trascorsi sei mesi dall'assunzione si verifica uno degli eventi di cui comma 2, lettere a), e b).
- 5.** Comportano la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 7:
- a) il mancato acquisto della partecipazione prevalente entro il termine perentorio di novanta giorni di cui all'articolo 21, comma 3.
 - b) il mancato deposito, nel termine indicato, della documentazione di cui all'articolo 21, comma 4, lettere a) e b).
- 6.** Comportano la revoca totale dell'incentivo di cui all'articolo 7:
- a) il mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 8, comma 7;
 - b) i seguenti eventi, intervenuti entro un anno dall'erogazione dell'incentivo:
 - 1) la cessazione dell'impresa. La revoca non ha luogo qualora l'impresa per la cui costituzione è stato erogato il contributo sia stata interessata da trasformazione e in relazione all'impresa derivante dalla trasformazione risultino soddisfatte entrambe le condizioni di cui all'articolo 24, comma 4;
 - 2) il venir meno della titolarità della partecipazione prevalente nell'impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) ovvero hanno i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5.

art. 26 rendicontazione, monitoraggio e valutazione

- 1.** Entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello della ripartizione la Provincia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, provvede alla rendicontazione delle risorse.
- 2.** Entro il 31 luglio dell'anno di presentazione della rendicontazione di cui al comma 1, la Direzione centrale competente in materia di lavoro, con proprio decreto, approva il rendiconto.
- 3.** Il decreto di cui al comma 2 dispone, per le risorse risultate inutilizzate dalla Provincia, in via alternativa:
 - a) la restituzione alla Regione;
 - b) a titolo di compensazione, la corrispondente riduzione dei successivi trasferimenti delle risorse di cui all'articolo 18.
- 4.** Il monitoraggio e la valutazione degli interventi sono svolti dal Servizio osservatorio del mercato del lavoro.
- 5.** Il Servizio osservatorio del mercato del lavoro produce con cadenza semestrale i rapporti di monitoraggio e di valutazione degli interventi rilevati alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

capo V disposizioni finali e transitorie

art. 27 abrogazioni

- 1.** A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114;
 - b) il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114", emanato con decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2010, n. 246;
 - c) il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la

tutela e la qualità del lavoro)", emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2011, n. 181;

d) il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114", emanato con decreto del Presidente della Regione 18 giugno 2012, n. 130;

e) il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114", emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2012, n. 263;

f) il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114", emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2013, n. 63.

art. 28 disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Entro il 30 giugno 2014 è possibile presentare alla Provincia competente domanda di incentivo per la creazione di nuove imprese, qualora la domanda medesima non sia già stata presentata conformemente alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 27, con riferimento ad imprese costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali, alla data medesima, non risultasse ancora decorso il termine di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 114/2010.

2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 27 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 29 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2014.

VISTO: IL PRESIDENTE